



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA ORGANIZZAZIONE

UFFICIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 821 del 19/12/2023

Oggetto: PRESA D'ATTO CONGEDO RETRIBUITO EX ART. 42, COMMA 5 DEL D.LGS. N. 151/2001 E SS.MM.II. DIPENDENTE COMUNALE.

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 7 in data 31 marzo 2023 con il quale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera d) del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, è stata attribuita per l'anno 2023 al Segretario Generale la responsabilità dell'Area Organizzazione;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 27 aprile 2023, esecutiva, di approvazione del PEG per l'anno 2023;

RICHIAMATA la determina n. 430 del 27 luglio 2023 con la quale si prendeva atto della richiesta (prot. n. 16187 del 25 luglio 2023), della sig.ra R.P., dipendente a tempo pieno ed indeterminato, attualmente in servizio presso l'Area Servizi alla Persona del Comune di Malnate, di usufruire di un congedo retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii., per assistenza a familiare convivente disabile, riconosciuto tale ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992, dal 1° settembre 2023 sino al 31 dicembre 2023;

DATO ATTO che la sig.ra R.P., con nota n. 26986 del 15 dicembre 2023, ha chiesto di continuare ad usufruire del suddetto congedo retribuito dal 1° gennaio 2024 sino al 14 marzo 2024 e al contempo di poter

sospendere tale congedo dal 15 al 28 gennaio 2024 e dal 12 al 25 febbraio 2024, rientrando regolarmente in servizio dal 15 marzo 2024;

CONSIDERATO, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii.:

- che il congedo può essere usufruito per un periodo massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa;
- che il permesso retribuito può essere continuativo o frazionato;
- che durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione;
- che tale congedo retribuito non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;

RILEVATO che la dipendente in argomento usufruisce, per lo stesso titolo, fino al 31 dicembre 2023, di periodi di congedo retribuito pari a n. 490 giorni e che la nuova richiesta rientra nel limite massimo concedibile;

RITENUTO pertanto di prendere atto della richiesta della suddetta dipendente;

RICHIAMATI i vigenti CCNL per i dipendenti degli Enti Locali;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il bilancio 2023 e successivi;

DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO** della richiesta del 15 dicembre 2023, prot. n. 26986 della sig.ra R.P., dipendente a tempo pieno ed indeterminato, attualmente in servizio presso l'Area Servizi alla Persona del Comune di Malnate, di continuare ad usufruire del congedo retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii., per assistenza a familiare convivente disabile, riconosciuto tale ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992, dal 1° gennaio 2024 sino al 14 marzo 2024 e di sospendere tale congedo nei periodi che vanno dal 15 al 28 gennaio 2024 e dal 12 al 25 febbraio 2024;
2. **DI DARE ATTO** che:
 - tale congedo retribuito è accordato ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii., per la cui durata la dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, ai sensi dell'art. 42, comma 5 ter, e che gli oneri conseguenti relativi alle competenze stipendiali trovano imputazione ai capitoli del bilancio di previsione esercizio 2023 e successivi, voce "stipendi, contributi previdenziali ed assistenziali" personale Area Servizi alla Persona;
 - che il periodo di cui al comma 5 dell'art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii. non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;
 - la dipendente usufruirà complessivamente di n. 46 giorni di congedo retribuito (tenuto conto dei periodi di sospensione), ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii. da sommarsi a n. 490 giorni di congedo retribuito goduti precedentemente;

- che la dipendente decadrà dal beneficio riconosciuto, con conseguente revoca del congedo straordinario, qualora vengano meno le condizioni e i requisiti necessari che ne giustificano il godimento.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(TALDONE MARGHERITA)
con firma digitale**